



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

N° 21

DEL 26/03/2009

OGGETTO: Istituzione del mercato contadino – Approvazione “Regolamento per la disciplina del mercato degli agricoltori”.

L'anno duemilanove, il giorno ventisei mese di marzo alle ore 19,15 in Scicli e nella sala adunanze consiliari, si è riunito, il Consiglio Comunale in seduta di aggiornamento.

Presiede l'adunanza il Geom. Antonino Rivillito, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste la Dott.ssa Francesca Sinatra, Segretario Comunale.

Sono presenti i consiglieri:

CONSIGLIERI			
1) RIVILLITO	ANTONINO	11) FIDONE	FABIO
2) BRAMANTI	VINCENZO	12) CASERTA	ADRIANO
3) VERDIRAME	ROCCO	13) IURATO	VINCENZO
4) CARBONE	SALVATORE	14) GUTTA'	AGATINO
5) LOPES	MARCO	15) CARUSO	ANDREA
6) BONINCONTRO	LORENZO	16) GALES	BARTOLOMEO
7) CALABRESE	SALVATORE		ASSENTI
8) AQUILINO	GIANPAOLO	1) PACETTO	VINCENZO
9) CARUSO	CLAUDIO	2) ARRABITO	MAURIZIO
10) VENTICINQUE	BARTOLOMEO	3) CANNATA	ARMANDO
		4) EPIRO	BARTOLOMEO

Il Presidente pone in discussione il 2° punto posto all'o.d.g. avente ad oggetto: "*Istituzione del mercato contadino – Approvazione “Regolamento per la disciplina del mercato degli agricoltori”.*

Il C.C. Verdirame Rocco (*Progetto Scicli*) chiede la lettura integrale del Regolamento in discussione, in applicazione dell'art. 43 comma 6 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Il C.C. Carbone Salvatore (*Idea di Centro verso il P.D.L.*) dichiara che è giusto che si dia lettura del Regolamento articolo per articolo e man mano che si va avanti nella lettura vengano presentati eventuali emendamenti.

La Dott.ssa Spataro Enza Giuseppa dà lettura del Regolamento per la disciplina del mercato degli agricoltori.

Il C.C. Verdirame Rocco presenta il **1° emendamento** relativo all'art. 3.

Entrano i consiglieri Epiro Bartolomeo (*Patto per Scicli*) e Cannata Armando (*P.D.*) – pres. 18/20.

La Dott.ssa Spataro Enza Giuseppa continua la lettura.

Il C.C. Verdirame Rocco presenta il **2° emendamento** relativo all'art. 4.

Il C.C. Carbone Salvatore presenta il **3° emendamento** relativo all'art. 5

Rientra il C.C. Arrabito Maurizio (*Movimento 25 Aprile*) – pres. 19/20.

Il C.C. Verdirame Rocco presenta il **4° emendamento** relativo all'art. 7.

La Dott.ssa Spataro Enza Giuseppa continua la lettura.

Il C.C. Verdirame Rocco presenta il **5° emendamento** relativo all'art. 13 ed il **6° emendamento** relativo all'art. 18. Dichiaro che l'art. 20 è un po' equivoco, perchè non si evince qual'è l'area individuata per il mercato.

L'Assessore Giorgio G. Vindigni relaziona ampiamente, chiarendo la problematica sulla localizzazione del mercato.

Il C.C. Carbone Salvatore chiede qual'è la volontà sul sito.

L'Assessore Giorgio G. Vindigni precisa che l'area individuata è una porzione di area parallela a Via Dolomiti (S.M. La Nova), come da planimetria allegata.

Il C.C. Verdirame Rocco chiede la periodicità del mercato: settimanale o mensile.

L'Assessore Giorgio G. Vindigni precisa che è settimanale.

Il C.C. Verdirame Rocco dichiara che l'Assessore Vindigni ha fatto un'ottima relazione. Ricorda tutto l'iter per la predisposizione del Regolamento. Evidenzia che le Associazioni di categoria avevano chiesto l'ubicazione del mercato nel centro storico e che non si è mai parlato di S.M. La Nova. Manifesta la sua perplessità e chiede un momento di riflessione. Chiede se sono stati richiesti finanziamenti per la costruzione del mercato. Dichiara di essere contrario all'area di S.M. La Nova e indica il parcheggio di Via Badiula o l'area che va dal Cinema Italia a dove vi è la postazione per la vendita del latte fresco.

Il C.C. Carbone Salvatore dichiara che la commissione ha discusso in modo esauriente ed ha espresso parere favorevole al sito di Via Dolomiti in quanto S.M. La Nova fa parte del centro storico. Ricorda che il mercato è rivolto ai consumatori e ai piccoli coltivatori e che nell'incontro con le organizzazioni sindacali sono state recepite le loro indicazioni sostiene che è opportuno che anche a Scicli ci sia questo regolamento per poter tentare di accedere ai finanziamenti. Evidenzia che il mercato contadino se non viene istituito non esiste. Assicura che l'Assessore Vindigni sarà molto attivo e molto presente. Sostiene che l'area di S.M. La Nova è un'area idonea. Dichiara il proprio voto favorevole a questa proposta.

Il C.C. Venticinque Bartolomeo (*P.D.L.*) chiede se approvando questo regolamento viene approvata anche l'area. Chiede di istituire il mercato contadino anche in qualche frazione nel periodo estivo.

L'Assessore Vindigni dichiara la propria disponibilità.

Il C.C. Cannata Armando dichiara di credere di poter esprimere una manifestazione di interesse a sostenere anche col voto questa proposta, per un sostegno a conforto delle piccole imprese. A suo avviso però la scelta del sito non è rispondente alle esigenze, in quanto il mercato si fa dove la gente transita, mentre così viene imbucato in una cava. Sostiene che se l'individuazione dell'area ha un carattere sperimentale può andare, in quanto non tutte le scelte si azzeccano al primo colpo. Chiede di creare le condizioni perchè questo limite venga superato: considera quel punto il meno idoneo perchè non è di passaggio. Dichiara di essere favorevole al mercato contadino ma non al sito individuato.

Il C.C. Bramanti Vincenzo (*U.D.C.*) dichiara di condividere la proposta. Dà atto che il mercato sarà avviato in via sperimentale per un anno e poi si farà la verifica. Condivide la politica di apertura dell'Amministrazione verso i produttori. Dichiara il proprio voto favorevole.

Il C.C. Arrabito Maurizio chiede una pausa per esaminare anche la proposta del consigliere Venticinque.

Alle ore 21,55 la seduta è sospesa col voto unanime dei consiglieri.

Alle ore 22,10 la seduta riprende con la presenza di n. 15 consiglieri. Risultano assenti i consiglieri: Caruso Claudio – Caruso Andrea – Epiro Bartolomeo – Aquilino Gianpaolo – Pacetto Vincenzo.

Il Presidente mette ai voti il 1° emendamento.

Scrutatori: Bonincontro Lorenzo (*Idea di Centro verso il PDL*) – Lopes Marco (*U.D.C.*) –Galesi Bartolomeo (*Indipendente*).

L'esito della votazione è il seguente:

- Presenti n° 15
- Astenuti n° 12 – Votanti n° 3
- Voti favorevoli n° 3 (*Verdirame Rocco-Fidone Fabio-Cannata Armando*)

L'emendamento n° 1 è respinto.

Il Presidente mette ai voti il 2° emendamento.

L'esito della votazione è il seguente:

- Presenti e Votanti n° 15
- Voti favorevoli n° 15

L'emendamento n° 2 è accolto.

Il Presidente mette ai voti il 3° emendamento.

L'esito della votazione è il seguente:

- Presenti e Votanti n° 15
- Voti favorevoli n° 15

L'emendamento n° 3 è accolto.

Il Presidente mette ai voti il 4° emendamento.

L'esito della votazione è il seguente:

- Presenti e Votanti n° 15
- Voti favorevoli n° 15

L'emendamento n° 4 è accolto.

Il Presidente mette ai voti il 5° emendamento.

L'esito della votazione è il seguente:

- Presenti n° 15
- Voti favorevoli n° 6 (*Iurato Vincenzo-Caserta Adriano-Bramanti Vincenzo-Cannata Armando-Fidone Fabio-Verdirame Rocco*)
- Astenuti n° 8
- Voti Contrari n° 1 (*Venticinque Bartolomeo*)

L'emendamento n° 5 è respinto.

Il Presidente mette ai voti il 6° emendamento.

L'esito della votazione è il seguente:

- Presenti n° 15
- Voti favorevoli n° 2 (*Verdirame Rocco-Fidone Fabio*)
- Astenuti n° 3 (*Cannata Armando-Bramanti Vincenzo-Iurato Vincenzo*)
- Voti Contrari n° 10

L'emendamento n° 6 è respinto.

Il C.C. Arrabito Maurizio propone di dare mandato all'Assessore al ramo di verificare la possibilità di istituire mercati contadini anche nelle borgate, con riferimento solamente ai periodi estivi, con l'individuazione delle relative aree.

Il C.C. Fidone Fabio fa la seguente dichiarazione: *“Dichiaro di essere favorevole a tale proposta. Chiedo all'amministrazione di studiare ulteriormente l'individuazione di un sito diverso da quello già individuato, magari individuandone uno già fruibile visto che i mezzi pubblici si fermano a valle di via Dolomiti”.*

Il C.C. Verdirame Rocco chiede se si può prevedere la norma per fare il mercato anche nelle borgate.

Il C.C. Carbone Salvatore dichiara il proprio voto favorevole e approva la proposta del consigliere Arrabito Maurizio.

Il C.C. Verdirame Rocco fa la seguente dichiarazione di voto: *“il mio voto è contrario in quanto l'area individuata dall'Assessore ai LL.PP. è fatta propria dall'Assessore allo Sviluppo Economico non si presta ne' ad ospitare il mercato nè a quanto richiesto da alcuni articoli del regolamento sulle attività promozionali, che non esiste una relazione che giustifica l'esclusione delle aree precedentemente individuate, cioè Via Tommaseo, San Bartolomeo e Via Tagliamento, che il predetto schema di regolamento non ha introdotto nessuna norma in favore di Jungi e delle borgate in materia di individuazione di aree pubbliche e private per lo svolgimento di appuntamenti con gli imprenditori ed i consumatori durante le domeniche quale occasione per riscoprire il territorio, cosa diversa da quanto previsto dall'art. 7, 1 comma, che tale regolamento così come articolato non produrrà alcun effetto nè per gli imprenditori agricoli né per i consumatori. Che non viene individuato il soggetto organizzatore almeno nella prima fase di attuazione. Chiede che alla presente delibera vengano allegati tutti i verbali della I^a e III^a commissione a partire dal 17/10/2008”.*

Il Presidente mette ai voti la proposta di Regolamento così come emendata precedentemente e la scelta del sito in Via Dolomiti (S.M. La Nova) e l'esito della votazione è il seguente:

- Presenti e Votanti n° 15
- Voti favorevoli n° 14
- Voti contrari n° 1 (*Verdirame Rocco*)

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 08 del 02/02/2009, relativa all'oggetto, che si allega alla presente;

Richiamata integralmente “per relationem” la parte motiva della suddetta proposta e ravvisatane la fondatezza;

Ritenuto opportuno, oltrechè necessario, provvedere in merito.

Visto il foglio allegato del parere espresso dal Capo Settore Sviluppo Economico, Dott.ssa Enza Giuseppa Spataro;

Visto l'OREL vigente e la L.R. n° 48 dell'11/12/1991.

DELIBERA

Per la causale in premessa:

- Di approvare la proposta del Capo Settore Sviluppo Economico, Dott.ssa Enza Giuseppa Spataro, n° 08 del 02/02/2009, relativa all'oggetto, che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale così come emendata;
- Di individuare il sito per la localizzazione del mercato contadino in Via Dolomiti (S.M. La Nova) come da planimetria allegata.

Successivamente

Il **Presidente** mette ai voti la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile e l'esito della votazione è il seguente:

- Presenti e Votanti n° 15
- Voti favorevoli n° 14
- Voti contrari n° 1 (*Verdirame Rocco*)

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Infine

Il C.C. Venticinque Bartolomeo vista l'ora tarda chiede il rinvio della seduta consiliare a giovedì prossimo.

Il C.C. Verdirame Rocco dichiara di essere contrario perchè a suo avviso non si può rinviare il Consiglio Comunale solo per discutere due ordini del giorno.

Il **Presidente** mette ai voti la proposta di rinvio e l'esito della votazione è il seguente:

- Presenti e Votanti n.° 15
- Voti favorevoli n° 13
- Voti contrari n° 2 (*Verdirame Rocco-Cannata Armando*).

La seduta pertanto è rinviata.

Alle ore 22,40 la seduta è sciolta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Firmato all'originale.

IL PRESIDENTE
f.to (Geom. Antonino Rivillito)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera di C.C. viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal **01/04/2009** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Servizio attività produttive - Sportello unico - Finanziamenti comunitari.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 02/02/2009

OGGETTO: *Istituzione del mercato contadino - Approvazione "Regolamento per la disciplina del mercato degli agricoltori".*

IL CAPO SETTORE

Vista la legge n. 296/2006 che al comma 1065 dell'art. 1 prevede la promozione dello sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 20/11/2007 che, in attuazione della predetta legge, fissa requisiti uniformi e standard per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli e che lo stesso decreto si pone come obiettivo primario quello di soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione;

Considerato che è volontà di questa Amministrazione valorizzare la vocazione agricola del territorio, promuovendo la conoscenza delle aziende produttrici agricole e quelle del biologico e favorendo la diffusione dei prodotti tipici locali e il consumo di prodotti di stagione, in particolare creando occasioni di incontro tra produttori e consumatori, al fine anche di calmierare i prezzi al consumo dei prodotti agricoli, garantire l'origine e la qualità dei prodotti;

Visto il verbale della III^a Commissione Consiliare riunitasi in data 23 ottobre 2008 per discutere sulla istituzione dei mercatini degli agricoltori con i rappresentanti delle Associazioni di categoria, Coldiretti e C.I.A., dal quale si evince che i partecipanti alla seduta hanno espresso parere favorevole e la volontà di istituire un mercato nel centro storico con cadenza settimanale, e la possibilità di prevedere in via sperimentale per mesi sei delle tariffe agevolate per i produttori, da compensare eventualmente con l'acquisto di strutture idonee, (gazebo ombrelloni);

Atteso che si rende necessario stabilire in questa sede la denominazione del mercato agricolo, la frequenza da attivare annualmente con periodicità settimanale, e da effettuare eventualmente in concomitanza di particolari eventi, previa disponibilità dell'area;

Che il D.M. 20/11/2007 all'art. 2 co. 1 lett. a) prevede che le aziende agricole partecipanti al mercato debbano essere ubicate nell'ambito territoriale amministrativo della regione o degli ambiti definiti dalle singole amministrazioni;

Che è opportuno quindi individuare il territorio regionale, con priorità il territorio del Comune di Scicli, come ambito territoriale di ubicazione delle aziende agricole che possono partecipare al mercato;

Preso atto che ai sensi di quanto previsto dal D.M. 20/11/2007:

- all'art. 2 comma 1 lett. b) nei mercati agricoli è consentita la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti in seguito ad attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti

nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;

- all'art. 4 comma 2 stabilisce che all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati;

- all'art. 4 comma 3 prevede che i Comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita.

Ravvisata la necessità di prevedere un disciplinare per la specifica dei prodotti che possono essere venduti ai fini di una maggiore specializzazione e qualificazione del mercato stesso, che regoli le modalità di svolgimento delle attività di vendita, finalizzato alla valorizzazione delle tipicità e della provenienza dei prodotti medesimi e rilevata, altresì, l'opportunità che gli imprenditori agricoli ammessi a partecipare al mercato, in sede di comunicazione inizio attività da presentare al Comune si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza amministrativa nell'esercizio delle attività, stabilite nel disciplinare;

Considerato, anche di dover porre in vendita nel mercato agricolo i prodotti di stagione provenienti dal territorio individuato ;

Accertato che nel territorio comunale esistono produzioni Doc, Docg, Igt, Dop, Igp;

Visto lo schema di regolamento, per la disciplina del mercato contadino, predisposto dal Settore Sviluppo Economico composto di n. 20 articoli e allegato alla presente;

Ritenuto, pertanto opportuno provvedere in merito;

Per quanto sopra propone al Consiglio Comunale l'adozione della presente deliberazione;

Per la causale in premessa;

1. **di istituire** un mercato denominato "**Mercato Contadino di Scicli**" riservato agli imprenditori agricoli ai sensi del D.M. 20/11/2007, ubicato nello spazio pubblico individuato come "porzione di area parallela a Via Dolomiti (S.Maria La Nova" composto complessivamente da n. 15 posteggi ciascuno di mq. 6.00 (mt. 3.00 x mt. 2.00) come da planimetria, che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
2. **di individuare** come ambito territoriale di ubicazione delle aziende agricole che possono partecipare al mercato il territorio del Comune di Scicli, prevedendo sin d'ora che, nel caso in cui l'Amministrazione verifichi che il numero dei partecipanti non sia tale da creare una sufficiente attrattiva per il mercato contadino, l'ambito di appartenenza degli imprenditori agricoli possa essere esteso al territorio provinciale;
3. **di approvare** l'allegato regolamento per la disciplina del mercato contadino, composto da n. 20 articoli, che allegato alla presente sotto la lett. A) ne forma parte integrante e sostanziale;
4. **di demandare** alla Giunta Comunale, il numero dei posteggi da assegnare in riferimento alla categoria merceologica;
5. **di demandare**, altresì, al Responsabile del Settore Sviluppo Economico l'adozione di tutti gli atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento.

IL CAPO SETTORE

f.to Dott. ssa Enza Giuseppa Spataro



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

**DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI CONTADINI
RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA
DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

ai sensi del Decreto Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007

“Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 26 marzo 2009

Sommario:

1. Finalità del mercato contadino.....	2
2. Finalità del disciplinare.....	2
3. Caratteristiche.....	2
4. Ammissione ai mercati.....	2
5. Presentazione istanze per assegnazione posteggi.....	3
6. Assenze.....	4
7. Assegnazione posteggi temporaneamente vacanti.....	4
8. Circolazione stradale.....	4
9. Prodotti agricoli in vendita.....	4
10. Vendita ed altre attività consentite.....	5
11. Modalità di vendita.....	5
12. Addetti alla vendita.....	5
13. Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato.....	5
14. Disciplina amministrativa controlli e sanzioni.....	6
15. Cause di estromissione dal mercato e revoca dell'autorizzazione.....	6
16. Modalità di recesso.....	6
17. Cosap.....	7
18. Comitato del mercato contadino.....	7
19. Obblighi degli uffici comunali.....	7
20. Verifica del raggiungimento degli obiettivi della manifestazione.....	7

1. Finalità del mercato contadino

Lo svolgimento del mercato contadino, riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, **in applicazione del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007**, è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare.

Il mercato contadino è finalizzato alla valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche del territorio, con particolare riguardo alle produzioni biologiche e per quelle certificate .

Favorendo le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori si persegue il duplice obiettivo di sostenere le imprese del settore e garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti.

Tramite la riduzione della catena distributiva, si auspica un effetto positivo sui prezzi al consumo dei prodotti agricoli e loro trasformati nonché sull'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci.

Infine, attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato, si persegue l'obiettivo di diffondere l'educazione alimentare, l'informazione al consumatore, maggiori conoscenze del territorio e dell'economia locale.

2. FINALITÀ DEL DISCIPLINARE

- 1) La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione al mercato contadino di Scicli riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
- 2) In particolare il disciplinare è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati:
 - tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscano il consumatore e facilitino la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari).
 - fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.

3. CARATTERISTICHE

- 1) Il mercato contadino su aree pubbliche ha le seguenti caratteristiche:
 - svolgimento: annuale;
 - periodicità: settimanale, salvo edizioni straordinarie, che nel corso dell'anno saranno individuate con deliberazione della Giunta Comunale, unitamente alla giornata di svolgimento del mercato, e che possono aver luogo in concomitanza con altre manifestazioni che si svolgono in centro storico;
 - gli orari di svolgimento dei mercati saranno stabiliti dal Sindaco ai sensi della vigente normativa in materia.

4. AMMISSIONE AI MERCATI

- 1) Sono ammessi a partecipare nel mercato contadino di Scicli, in qualità di venditori ai sensi del D.M. del 20/11/2007 e norme ivi richiamate per quanto qui non previsto, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, co. 1094, della legge 27/12/2006, n. 296 che rispettano le seguenti condizioni:
 - a) vendita dei prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a) **dell'art. 9**, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
 - b) possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4 comma 6 del D.LGS. 18/5/2001 n. 228;
 - c) aver ottemperato a quanto prescritto dall'art. 4 del D.LGS. 18/5/2001 n. 228; ossia aver effettuato la comunicazione al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico.
- 2) I soggetti ammessi alla vendita devono avere la propria sede principale, come risultante dal Registro delle Imprese, ubicata nell'ambito territoriale del Comune di Scicli, fermo restando che in caso di ridotta o mancata partecipazione, saranno ammessi i soggetti aventi la sede principale nell'ambito territoriale della provincia di Ragusa.

5. Presentazione istanze per assegnazione dei posteggi

- 1- Gli imprenditori agricoli interessati che intendono partecipare al mercato contadino dovranno presentare apposita domanda al Comune a seguito e nel termine previsto nell'avviso pubblico di effettuazione del mercato emesso dal Comune.
- 2- Le domande, **conformi in materia di imposta di bollo**, dovranno essere presentate utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'Ufficio Commercio del Comune di Scicli.
- 3- Le domande dovranno essere formulate secondo le modalità contenute nell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- 4- La domanda di partecipazione implica da parte dell'operatore la condivisione delle finalità istitutive del mercato contadino e l'accettazione integrale delle norme del presente disciplinare.
- 5- Alla domanda dovrà essere allegata apposita dichiarazione formulata sotto forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenenti le seguenti informazioni:
le generalità complete del richiedente;
dichiarazione inerente il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti morali previsti dal succitato d. lgs. N. 228/2001 art. 4- comma 6;
gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese;
gli estremi di ubicazione dell'azienda;
l'indicazione delle modalità di allevamento e/o di coltivazione;
la stima della quantità dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e della relativa stagionalità;
le modalità con cui si intende effettuare la vendita;
periodi dell'anno in cui l'imprenditore è disponibile a partecipare al mercato;
la dichiarazione della regolarità ai fini igienico-sanitari quando prevista dalla relativa normativa;
La domanda deve, inoltre, essere corredata da:
 - copia di polizza assicurativa di responsabilità civile e di responsabilità prodotti;
 - copia di eventuali certificazioni conseguiti dall'azienda per i prodotti posti in vendita;
 - copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.
- 6- Nel caso in cui il termine di scadenza per la presentazione della suddetta comunicazione scada in giorno festivo o in cui vi sia sciopero nel pubblico impiego, il termine di presentazione è posticipato al primo giorno feriale successivo. Saranno tenute in considerazione le sole comunicazioni, anche se inviate per posta, pervenute al protocollo comunale entro il termine fissato nell'avviso; fa conseguentemente fede la sola data di arrivo al protocollo comunale.
- 7- Per gli imprenditori agricoli che pongono in vendita esclusivamente prodotti a stagionalità corta, il posteggio verrà assegnato solo per il periodo di vendita comunicato.
- 8- Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione all'iniziativa sia inferiore al numero di posteggi previsti, potranno essere accolte domande presentate successivamente al termine indicato nell'avviso del Comune di cui al comma 1, ma che dovranno comunque pervenire almeno 7 giorni prima dello svolgimento del mercato e che verranno inserite nella graduatoria della spunta di cui al successivo art. 7 comma 1 lett. b).
- 9- Delle domande pervenute entro il termine di cui all'avviso indicato al comma 1 del presente articolo si procederà a stilare una graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità da applicare in successione:
 - imprese agricole aventi sede nel territorio comunale di Scicli;
 - imprese che vendono prodotti biologici, con priorità per le imprese che pongono in vendita la maggior varietà di prodotti biologici;
 - imprese agricole che vendono prodotti con marchi di tutela, con priorità per le imprese che pongono in vendita la maggior varietà di prodotti con marchi di tutela ;
 - imprese aventi sede nel territorio dei Comuni della provincia di Ragusa;
 - ordine cronologico di presentazione della comunicazione.
- 10- Nell'ambito dei mercati contadini ciascun operatore sarà assegnatario di un solo posteggio.
- 11- Definita la graduatoria si procede all'assegnazione d'ufficio dei posteggi tenendo conto dei vincoli igienico-sanitari e della necessità o meno di corrente elettrica, mediante il rilascio di apposita autorizzazione;
- 12- L'autorizzazione serve esclusivamente per esercitare l'attività di vendita nel mercato agricolo nei giorni e negli orari di svolgimento all'uopo individuati, e pertanto non è cedibile né alienabile e in caso di rinuncia, cessazione dell'attività perde ogni efficacia;

- 13- I posteggi che si rendono disponibili a seguito di revoca o rinuncia degli assegnatari o in caso di ampliamento del mercato saranno assegnati utilizzando la graduatoria degli spuntasti di cui al successivo art. 7.

Art. 6 Assenze

- 1- Gli assegnatari di posteggio non presenti all'orario stabilito non potranno svolgere l'attività per la giornata e sono considerati assenti a tutti gli effetti
- 2- Gli operatori del mercato non possono lasciare il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario fissato.

Art. 7 Assegnazione posteggi temporaneamente vacanti

- 1- I posteggi non occupati dai rispettivi assegnatari, *di cui al precedente art. 5*, vengono assegnati alla "spunta" secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) ad imprenditori agricoli che abbiano presentato al Comune la domanda di cui all'art. 5 che sono rimasti esclusi perché risultati in soprannumero rispetto ai posteggi disponibili, seguendo l'ordine della graduatoria formata;
 - b) ad imprenditori agricoli aventi i requisiti di cui all'art. 4 che presentano al Comune la domanda di cui all'art. 5 del presente disciplinare successivamente alla scadenza del termine previsto nell'avviso pubblico, ma che deve comunque pervenire al protocollo comunale almeno sette giorni prima dello svolgimento del mercato, ammessi secondo l'ordine di priorità di cui al precedente art. 5 comma 9.

Art. 8 Circolazione stradale

- 1- Le individuazioni dei posteggi devono essere effettuate compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
- 2- Per non creare situazioni di intralcio, è vietata la vendita da parte di produttori agricoli e di commercianti itineranti nel raggio di 500 metri dall'area del mercato contadino.

9. PRODOTTI AGRICOLI IN VENDITA

- 1) I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) provenire dall'ambito territoriale del Comune di Scicli;
 - b) provenire dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, ovvero da imprenditori agricoli dell'ambito territoriale della Provincia di Ragusa, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
 - c) essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.
 - d) essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine.
- 2) L'imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell'impresa produttrice.
- 3) In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, i prodotti da agricoltura biologica e da marchi aziendali di prodotto.

10. VENDITA ED ALTRE ATTIVITÀ CONSENTITE

- 1) Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse :
 - a) attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico - sanitarie;
 - b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento concordate con l'ente comunale e organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici a tali attività. I prodotti derivati dalla manipolazione e preparazione di carni effettuata sul posto nell'ambito delle suddette attività didattiche e dimostrative, possono essere venduti o distribuiti per la somministrazione, anche gratuita, soltanto se cotti;
 - c) la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari), nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

11. MODALITÀ DI VENDITA

- 1) Nell'area del mercato contadino la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore, utilizzando banchi di vendita, distributori automatici per la vendita del latte crudo, e, in ogni caso, le strutture di cui si è dotato il soggetto in accordo con l'Amministrazione Comunale.
- 2) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nelle vicinanze dell'area del mercato purché il veicolo non si collochi sui marciapiedi.
- 3) In ogni caso gli operatori devono:
 - a) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
 - b) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.
- 4) Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di cui agli artt. 9 e 10 devono essere svolte in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.
- 5) Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e successive modificazioni.
- 6) I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre, nel Mercato Contadino i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.lgs. 6/9/2005 n. 206 "Norme a tutela del consumatore".
- 7) E' consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita, purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe.

12. ADDETTI ALLA VENDITA

- 1) L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, dai soci delle società di cui all'art. 1, co. 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
- 2) E' consigliabile l'uso di abbigliamento uniforme (ad esempio: casacche, grembiuli, cappellini) scelto di comune accordo con l'Amministrazione Comunale.

13. OBBLIGHI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PARTECIPANTI AL MERCATO

- 1) Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto agli artt. 4, 9, 10, 11 e 12 del presente disciplinare; devono, inoltre:
 - a) esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
 - b) osservare le disposizioni riguardanti gli orari di accesso e sgombero dell'area mercatale;
 - c) utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici;
 - d) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione comunale;
 - e) provvedere all'allestimento dello spazio concesso con proprie attrezzature;
 - f) lasciare pulito lo spazio occupato;
 - g) essere in possesso della comunicazione d'inizio attività ai sensi del D.lgs 228/2001 e dell'eventuale DIA sanitaria;
 - h) allestire gli stand (tramite gazebo od ombrelloni), previo parere del dirigente del Settore Sviluppo Economico, in maniera uniforme allo scopo di non contrastare con l'ambiente circostante.
- 2) Il mancato rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal successivo art. 14 del presente disciplinare.
- 3) Il Comune resta sollevato da qualsiasi danno i singoli operatori, possano arrecare al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

14. DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E CONTROLLI E SANZIONI

- 1) L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.
- 2) Il Mercato Contadino è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto e del presente disciplinare e di ogni altra normativa in materia avvalendosi, per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita, delle banche dati della Provincia di Ragusa e della competente ASL per gli aspetti igienico-sanitari.
- 3) Fatte salve le relative sanzioni nel caso in cui l'infrazione costituisca violazione di altre normative, le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00:
 - a) non esibire copia della comunicazione di cui al precedente art. 7 comma lett. b), presentata al Comune almeno sette giorni prima da parte dell'imprenditore agricolo spuntista;
 - b) porre in vendita prodotti diversi da quelli consentiti dal disciplinare del mercato contadino;
 - c) non contrassegnare con appositi cartelli i prodotti provenienti da altre aziende;
 - d) non osservare le norme relative alla disposizione dei prodotti agricoli sui banchi di vendita riportate nel presente disciplinare;
 - e) non esporre i prezzi di vendita o non osservare le norme sulla vendita per unità di misura;
- 4) Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e le modalità della legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni;
- 5) Il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico COSAP e di eventuali altre spese, tasse ecc. inerenti l'utilizzo del posteggio comportano l'esclusione della partecipazione al mercato fino al pagamento di quanto dovuto;
- 6) Fatte salve le sanzioni previste in caso di violazione di altre normative, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 20/11/2007 l'autorizzazione o qualsiasi altro atto abilitativo a partecipare al mercato è revocato:
 - a. nel caso di perdita dei requisiti abilitanti alla partecipazione al mercato;
 - b. in caso in cui il titolare del posteggio attui la violazione di una o più delle disposizioni di cui al precedente comma 3 per più di due volte nell'arco di un'edizione del mercato;
 - c. in caso di mancato utilizzo del posteggio di vendita o assenza dal mercato ingiustificata per più di quattro volte nell'anno;
 - d. in caso di utilizzo di aree o locali privati.

15. ULTERIORI CAUSE DI ESTROMISSIONE DAL MERCATO E MODALITÀ DI REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) In caso di accertamento di una o più violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente disciplinare, commesse dagli imprenditori agricoli che partecipano al mercato contadino, il Comune ne dà notizia al comitato di cui al successivo art. 18 che deve vigilare affinché tali episodi non abbiano più a verificarsi. L'accertamento di ulteriori violazioni dopo tale comunicazione viene considerata come violazione degli obblighi ai fini della revoca dell'autorizzazione.
- 2) In caso si accertino più violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente disciplinare, commesse allo svolgimento del mercato contadino su area pubblica, il Dirigente del Settore Sviluppo Economico procede come segue:
 - a) invia apposita diffida con contestazione delle violazioni riscontrate e, quando possibile, assegna un termine per ottemperare;
 - b) nel caso il soggetto non ottemperi a quanto prescritto nella diffida, il Dirigente procede alla revoca dell'autorizzazione.
- 3) E' disposta, altresì, la revoca dell'autorizzazione in caso di cessione del posteggio, anche parziale, a terzi o ad altro imprenditore.

16. Modalità di recesso

- 1) L'assegnazione dei posteggi ha validità **annuale**, in base alla graduatoria prevista all'art. 5 del presente disciplinare;
- 2) Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato contadino sottoscrivendo un impegno a parteciparvi con continuità, senza interruzioni;
- 3) Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:
 - in caso di morte del titolare dell'azienda o di gravi impedimenti familiari;
 - per cessazione dell'attività agricola;

- per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'imprenditore agricolo ha presentato istanza di partecipazione;
 - altre cause debitamente documentate.
- 4) L'imprenditore che intende cessare la partecipazione al mercato contadino dovrà comunicarlo tramite lettera al Comune con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 17 COSAP

- 1) Il canone di occupazione suolo (COSAP) **non sarà dovuto per il primo anno di attività del mercato** al fine di incentivarne la partecipazione da parte degli imprenditori agricoli. Per gli anni successivi sarà determinata sulla base delle tariffe all'uopo deliberate dalla Giunta Comunale.

Art. 18 Comitato del mercato contadino

- 1- Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato contadino possono costituirsi in "Comitato del mercato contadino di Scicli" con i seguenti compiti:
- a) vigilare affinché gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente disciplinare;
 - b) organizzazione di iniziative promozionali e pubblicitarie;
 - c) organizzazione di attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento.
- 2- Al suddetto comitato potrà, a seguito di specifica istanza e rilascio di autorizzazione da parte del Comune, essere affidata la gestione del mercato stesso nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare. I legali rappresentanti del comitato dovranno in ogni caso essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4 comma 6 del D.LGS. 228/2001 e della qualifica di imprenditore agricolo di cui al presente regolamento;
- 3- Il Comitato del mercato è composto da:
dall'Assessore allo Sviluppo economico o da un suo delegato;
due rappresentanti delle categorie di imprenditori agricoli;
un rappresentante dell'associazione dei consumatori;
un rappresentante degli imprenditori partecipanti al mercato.
- 4- I rappresentanti del Comitato restano in carica per due anni;
- 5- Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, su invito dell'Assessore allo Sviluppo Economico, e ogniqualvolta lo richieda uno dei componenti.

Art. 19 Obblighi degli Uffici Comunali

- 1) Il Comando Polizia Municipale ha l'obbligo di:
- a) vigilare affinché gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente disciplinare;
 - b) annotare ogni volta le presenze degli operatori in un apposito registro;
 - c) provvedere al servizio di vigilanza annonaria.

Art. 20 Verifica del raggiungimento degli obiettivi della manifestazione

Al termine della prima edizione del Mercato Contadino verrà effettuata una verifica relativa allo svolgimento della manifestazione ed al conseguimento degli obiettivi prefissati: In caso tale verifica dovesse avere esito negativo il Mercato Contadino, previa delibera del Consiglio Comunale, potrà essere soppresso.

APPENDICE

Di seguito sono riportate alcune delle norme citate nel disciplinare.

Art. 2135 del codice civile come modificato dal D.lgs. 228/2001:

“ È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. “

Art. 1 del D.lgs 228/2001:

“Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.”

Art. 4, co. 6, del D.lgs. 18/5/2001 n. 228:

“Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.”

D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 - Codice del consumo (G.U. 8/10/2005, n. 235, S.O.)

Capo III - Particolari modalità di informazione

Sezione I - Indicazione dei prezzi per unità di misura

13. Definizioni.

1. Ai fini del presente capo si intende per:

- a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;
- b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;
- c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore;
- d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;
- e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;
- f) prodotto confezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

14. Campo di applicazione.

1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.
2. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.
4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 16.
5. La presente sezione non si applica:
 - a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
 - c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.

15. Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura.

1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall'articolo [14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
4. È ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.
5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

16. Esenzioni.

1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:
 - a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della [legge 5 agosto 1981, n. 441](#), e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
 - b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
 - c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
 - d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
 - e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo [9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109](#), e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
 - f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
 - g) prodotti di fantasia;
 - h) gelati monodose;
 - i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.

17. Sanzioni.

1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione è soggetto alla sanzione di cui all'articolo [22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), da irrogare con le modalità ivi previste.



COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa



SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Servizio attività produttive - Sportello unico - Finanziamenti comunitari.

Allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 02/02/2009

OGGETTO: Istituzione del mercato contadino - Approvazione “Regolamento per la disciplina del mercato degli agricoltori”.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 02/02/2009

IL CAPO SETTORE
f.to (D.ssa Enza Giuseppa Spataro)
